

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

Emanato con D.R. n. 5 del 08/01/2004

Entrata in vigore dal 12/01/2004

Art. 1- Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 29.01.1986 n. 23, è istituito un servizio sostitutivo di mensa. Al servizio potranno accedere:

- il personale tecnico-amministrativo di ruolo, anche a tempo parziale;
- gli obiettori di coscienza, nei giorni con rientro pomeridiano;
- il personale con contratto a tempo determinato che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore;
- i lavoratori socialmente utili, nei giorni in cui il servizio si svolga sia nelle ore antimeridiane che pomeridiane, con osservanza della pausa pranzo;
- i supervisori delle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo.

In base all'orario di servizio, verrà assegnato un numero annuo di pasti fruibili; detto numero potrà, nel corso dell'anno, essere superato per esigenze di servizio.

Il personale tecnico-amministrativo esterno, invitato dall'Università a svolgere attività istituzionali, potrà usufruire del servizio sostitutivo di mensa.

Art. 2 – Modalità di utilizzo

Il personale può usufruire del servizio sostitutivo di mensa esclusivamente nei punti di distribuzione che risultano fissati nella convenzione stipulata con il soggetto erogatore del servizio suddetto.

Tale convenzione dovrà prevedere punti di distribuzione nelle vicinanze delle strutture universitarie.

Tale fruizione è consentita in tutti i giorni lavorativi.

Non è consentita alcuna indennità sostitutiva in luogo del servizio.

Venuta meno la ragione di utilizzo dei buoni pasto, i restanti dovranno essere immediatamente riconsegnati all'Ufficio Servizi Sociali e Pensioni.

Art. 3 - Fruizione

Il personale che si trova nelle condizioni di lavoro descritte dall'art. 1 dovrà firmare il buono pasto ed apporre la data del giorno in cui fruisce del pasto.

Art. 4 - Valore nominale dei buoni

Il valore nominale del buono è stabilito in euro 5,20, corrispondente al contributo dell'Amministrazione.

Art. 5 – Modalità di consegna dei buoni

A ciascun dipendente verrà assegnato, anticipatamente, per il trimestre successivo un numero di buoni pasto necessario a coprire i rientri pomeridiani risultanti dall'orario di servizio comunicato all'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale tecnico-amministrativo.

La consegna dei buoni aggiuntivi avverrà su presentazione di dichiarazione, a firma del dipendente, con il numero di rientri aggiuntivi effettuati.

L'ufficio procederà al controllo successivo sulle dichiarazioni prodotte.

Ad ogni consumazione del servizio corrisponde l'utilizzo di un solo buono che viene sottoscritto dal dipendente.

Art. 6 – Furto o smarrimento

In caso di furto o smarrimento deve essere data immediata comunicazione scritta all'Università - Ufficio Servizi Sociali e Pensioni, che provvederà ad informare il soggetto erogatore.

Restano a carico del dipendente tutti i costi relativi ad eventuali pasti consumati fino alla data del furto o smarrimento.

Art. 7 – Caratteristiche del buono

I buoni pasti, non cumulabili, sono strettamente personali e, pertanto, non è consentito il trasferimento o la cessione ad alcuno, sia esso dipendente ovvero estraneo all'Amministrazione universitaria. Non potranno, in nessun caso:

- a) essere convertiti in denaro o dare diritto a ricevere somme in denaro;
- b) dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelle indicate dalla convenzione stipulata con il gestore del servizio;
- c) dare luogo al rilascio di fatture da parte del ristoratore verso l'università o i suoi dipendenti.

8 – Accertamenti sul regolare utilizzo e sanzioni

L'amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli a campione circa il rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo, nonché della regolare utilizzazione del servizio sostitutivo della mensa.

Qualora siano riscontrate violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Direttore Amministrativo potrà disporre l'esclusione temporanea della fruizione del servizio con provvedimento motivato previa contestazione per iscritto del fatto all'interessato. L'interessato entro quindici giorni dalla notifica potrà presentare proprie controdeduzioni.

Qualora dai controlli effettuati dall'Amministrazione dovesse risultare un irregolare utilizzo del servizio sostitutivo della mensa (es. in periodo di ferie o, comunque, in giorni di assenza dal lavoro), l'interessato dovrà corrispondere il valore del buono pasto, restando impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di adottare il provvedimento sanzionatorio di cui al presente articolo.